

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-162 del 17/01/2022
Oggetto	E-distribuzione S.p.A. - Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 10/1993 e s.m.i. relativa a "nuova linea elettrica a 15kV in cavo aereo ed interrato ad elica visibile per collegamento tra le linee a 15kV esistenti denominate "PIERO" n° D31040523 e "LASTRA" n° D31030623". (rif. E-Distribuzione AUT_3574/2004) da realizzarsi nel Comune di Bagno di Romagna (FC)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-166 del 17/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CRISTIAN SILVESTRONI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CRISTIAN SILVESTRONI, determina quanto segue.

Oggetto: **E-distribuzione S.p.A.** - Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 10/1993 e s.m.i. relativa a *"nuova linea elettrica a 15kV in cavo aereo ed interrato ad elica visibile per collegamento tra le linee a 15kV esistenti denominate "PIERO" n° D31040523 e "LASTRA" n° D31030623"*. (rif. E-Distribuzione AUT_3574/2004) da realizzarsi nel Comune di Bagno di Romagna (FC)

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Responsabile del Procedimento di seguito riportata:

Visti:

- il T.U. di Leggi sulle Acque e II.EE. 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (artt. 87 e 88), con cui sono state delegate alle Regioni le funzioni già esercitate dai Provveditorati Regionali alle OO.PP. e dagli Uffici del Genio Civile in tema di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici di cui al T.U. n. 1775/1933;
- la Legge 28/06/1986, n. 339 recante norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21/3/1988 n. 449, integrato con i D.M. 16/01/1991 e 05/08/1998;
- le norme riguardanti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico di cui alla Legge 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003 e al D.M. 29/05/2008;
- il D.P.R. n. 327/2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"* e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Viste inoltre:

- la L.R. 10/1993 e s.m.i., *"Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative"*, che attribuisce tali funzioni alle Province;
- la L.R. 3/1999 che ha apportato modifiche alla suddetta L.R. 10/1993 e che ha disposto il completamento della delega alle Province;
- la D.G.R. 1965/1999, *"Direttiva per l'applicazione della L.R. 22/02/1993 n. 10 recante 'Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative', così come modificata dall'art. 90 della L.R. 21/01/1993, n. 3"*;
- la L.R. 30/2000 e s.m.i., *"Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente e dell'inquinamento elettromagnetico"*;
- la D.G.R. 197/2001, *"Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico' "*;
- la L.R. 37/2002, *"Disposizioni regionali in materia di espropri"*;
- la L.R. 26/2004, *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;

- la D.G.R. 1138/2008, <Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 recante ‘Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico’”>;
- la D.G.R. 978/2010, “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 2088/2013, “Direttiva per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni 1965/1999 e 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts”;

Richiamate:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. 13/2015 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la L. 7/04/2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e trasferisce ad Arpae la competenza per il rilascio dell'autorizzazione delle linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. 10/93;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23/07/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 e s.m.i., che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessioni in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018 con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

Richiamati inoltre:

- la Legge 06/12/1962, n. 1643 e il D.P.R. 04/02/1963, n. 36 relativi alla istituzione, alle competenze e all'organizzazione dell'ENEL, nonché il D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla Legge 08/08/1992, n. 359, che ha trasformato l'Ente Nazionale Energia Elettrica – ENEL in ENEL S.p.A.;
- il Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 28 dicembre 1995 e s.m.i. “Attribuzione all'Enel S.p.A., ai sensi dell'art. 14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con L. 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale”;
- il D.Lgs. 16/03/1999, n. 79 che, in attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico interno dell'energia, con l'art. 13 ha disposto la costituzione di società separate, in base al quale l'ENEL S.p.A. ha costituito la nuova società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 “Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data”;
- il cambiamento di ragione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-distribuzione S.p.A. a partire dal 30/06/2016;

Considerato che con istanza pervenuta in data 21/06/2021, prot. E-DIS-21/06/2021-0520074, acquisita da Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (di seguito Arpae – SAC) di Forlì-Cesena al PG/2021/97304 del 22/06/2021, la Società E-distribuzione S.p.A., avente sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge Regionale n. 10/93 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative", per la linea e gli impianti elettrici denominati *"Nuova linea elettrica a 15 kV in cavo aereo ed interrato ad elica visibile per collegamento tra le linee a 15 kV esistenti denominate "PIERO" n° D31040523 e "LASTRA" n° D31030623"*, da realizzare nel Comune di Bagno di Romagna (FC);

Preso atto che la Società E-distribuzione S.p.A. ha precisato che:

- la realizzazione dell'elettrodotto in progetto rientra in un programma che prevede consistenti interventi di sviluppo dei propri impianti e si rende necessaria per la razionalizzazione della rete elettrica in essere, nonché per salvaguardare e migliorare la qualità, la sicurezza e la stabilità del servizio elettrico nella frazione di Rio Salso, in Comune di Bagno di Romagna e nei comuni limitrofi;
- il nuovo elettrodotto consentirà di collegare diverse parti della rete elettrica così da rendere la stessa *"contro alimentabile"* da una parte o dall'altra in caso di disservizi e, di conseguenza, permetterà di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica e garantirà la possibilità di interventi più rapidi durante eventi meteorologici molto intensi che possono generare disservizi e guasti sulla rete elettrica;
- il progetto prevede di collegare tramite una nuova linea a 15 kV lunga circa 3,200 km in cavo ad elica visibile aereo e sotterraneo, le linee a 15kV esistenti denominate *"PIERO" n° D31040523* (nei pressi del posto di trasformazione su palo esistente denominato *"RIO SALSO"*) e *"LASTRA" n° D31030623*;
- verranno posati:
 - circa 1,200 km di linea aerea in cavo elicordato a 15 kV (Al 3x95+50Y - tratta "A-B") che interesserà in parte proprietà private e in parte aree demaniali;
 - circa 2,000 km di linea interrata in cavo elicordato a 15kV (Al 3x1x185mm²) sfruttando il percorso della strada forestale esistente *"Monte Piano - Rio Salso"*;
- il cavo sotterraneo sarà posato ad una profondità superiore a m 1,00 dal piano stradale e dal piano di campagna in cavidotto realizzato con scavo a cielo aperto;
- agli estremi dell'elettrodotto in progetto il collegamento con le linee esistenti sarà realizzato mediante l'esecuzione di giunti/terminali su pali esistenti (il sostegno di collegamento con la linea denominata *"LASTRA"* sarà oggetto di sostituzione nella medesima posizione), lasciando imperturbata la DPA della attuale linea;
- non è prevista la costruzione di nuove cabine né la posa di nuovi trasformatori;
- la spesa presunta dell'intervento ammonta a circa € 350.000;

Preso atto altresì che la Società E-distribuzione S.p.A., relativamente alla compatibilità ambientale e paesaggistica, ha dichiarato in particolare che:

- nel suo complesso, il tracciato della nuova linea interesserà, per la parte aerea, territori coperti da vegetazione e boschi, per la parte interrata, la viabilità ghiaia esistente (strada forestale *"Monte Piano - Rio Salso"*);

- il primo tratto della linea aerea in progetto ricade per circa 100 metri, all'interno dell'area SIC-ZPS IT4080003 *"Monte Gemelli, Monte Guffone"* che rientra a sua volta nel *"Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna"*;
- l'intero intervento ricade nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, anche se, per la parte interrata, l'intervento risulta fra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31 del 06/04/2017 in quanto ricompreso fra quelli previsti nell'ALLEGATO A dello stesso decreto al punto A15;
- l'intervento in progetto va ad interessare un crinale, ma l'intervento risulta compatibile in base al comma 4 dell'art. 9 delle norme del PTCP, in quanto trattasi di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia;
- ai sensi dell'art. 4 c. 2 del Decreto del Segretario Generale del Distretto Idrografico del Po n. 98/2017, è stata effettuata la verifica di compatibilità idrogeologica tramite Relazione Geologica a firma del Dott. Geologo ...*omissis*..., che fa parte integrante del progetto presentato, in quanto l'intervento in progetto si colloca:
 - in aree a rischio medio art 13 - R2 (PSC del Comune di Bagno di Romagna – Perimetrazione Aree/Rischio Idrogeologico/Rischio di Frana);
 - in aree interessate da frane quiescenti - corpi di frana privi di periodicità stagionali (PTCP della Provincia di Forlì-Cesena - Tavola 4 - Carta del Dissesto e della Vulnerabilità Territoriale);
- riguardo al Vincolo Idrogeologico (Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1117/2000), le opere relative alla parte aerea dell'elettrodotto in progetto rientrano in Elenco 1 per nr. 3 sostegni, in Elenco 2 per nr. 4 sostegni e in Elenco 3 per nr. 3 sostegni; è stata pertanto richiesta l'autorizzazione ai sensi della D.G.R. E.R. n. 2000/1117 e del R.D. 3267/1923;
- il tratto di circa 2,000 km in cavo sotterraneo rientra nell'Elenco 3 *"Opere non soggette a richiesta di autorizzazione o comunicazione"* essendo realizzato su strada esistente;
- la realizzazione dell'elettrodotto non produrrà significativo gravame ambientale sia sotto il profilo geologico, geomorfologico, botanico vegetazionale, storico culturale che come substrato delle attività produttive e degli insediamenti abitativi;
- l'impiego del cavo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto 29/05/2008 *"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"* (par.3.2) di non applicare le fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto quest'ultime hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti elettrici di distribuzione;

Tenuto conto che E-distribuzione S.p.A. ha dichiarato che l'autorizzazione di cui trattasi richiede il rilascio, all'interno del procedimento unico, ai sensi del combinato disposto di L.R. 10/93 e del D.P.R. n. 327/2001 art.52-quater, comma 3, delle autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri e nulla osta comunque denominati, di seguito elencati:

- conformità urbanistica dell'opera;
- autorizzazione paesaggistica, ai sensi D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- concessione demaniale per l'attraversamento di aree di proprietà del demanio forestale della Regione;

- autorizzazione/comunicazione di inizio attività in corrispondenza di aree soggette a vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 3267/1923 e s.m.i. e ai sensi della D.G.R. 1117/2000;
- pre-valutazione/valutazione di incidenza, di cui alla L.R. 7/2004 e s.m.i. e ai sensi della D.G.R. 1191/2007;
- nulla osta minerario relativo a: acque minerali e termali, idrocarburi e stoccaggio di gas naturale, minerali solidi;
- parere/autorizzazione/nulla osta per interferenze con i seguenti gestori di beni o servizi pubblici:
 - Arpa Emilia-Romagna - Direzione Tecnica - Demanio Idrico (interferenza con Rio Salso / Fosso della Villa / Fosso della Vacchia);

Evidenziato che:

- la Società E-distribuzione S.p.A. ha allegato all'istanza i seguenti elaborati tecnici, conservati in atti:
 - a) Elaborato denominato *"Progetto Definitivo – Disegno nr. 3574/2004_PD"*;
 - b) Elaborato denominato *"Valutazione Urbanistica – Disegno n° 3574/2004_VU"*;
 - c) Elaborato denominato *"Vincolo Preordinato all'Esproprio – Disegno nr. 3574/2004_VPE"*;
 - d) Elaborato denominato *"Relazione sulla compatibilità ambientale paesaggistica – Disegno nr. 3574/2004_AMB"*;
 - e) Elaborato denominato *"Relazione Paesaggistica"*;
 - f) Elaborato denominato *"Relazione geologica – Verifica di compatibilità idrogeologica – Documento 41-019 – Aggiornamento"*;
- tali elaborati sono stati predisposti con i contenuti richiesti dall'art. 2-bis, comma 4 della L.R. 10/93 per le opere non previste negli strumenti urbanistici;

Preso atto che la Società E-distribuzione S.p.A.:

- ha dichiarato che le opere in oggetto non sono previste negli strumenti urbanistici del Comune di Bagno di Romagna e pertanto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2-bis della L.R. 10/93, comporterà variante agli stessi per la localizzazione della infrastruttura, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. 30/2000;
- ai fini dell'esame e dell'approvazione della variante urbanistica, ha predisposto l'elaborato tecnico denominato *"Valutazione Urbanistica – Disegno n° 3574/2004_VU"* come richiesto dall'art. 2-bis, comma 4 della L.R. 10/93 per le opere non previste negli strumenti urbanistici;
- ha richiesto per le opere elettriche in oggetto la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i. e a tal fine è stato depositato l'elaborato *"Vincolo Preordinato all'Esproprio – Disegno nr. 3574/2004_VPE"*, in cui sono indicate le aree interessate ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- ha richiesto la dichiarazione di inamovibilità dell'opera, come riportato nell'elaborato tecnico *"Progetto Definitivo – Disegno nr. 3574/2004_PD"*, in relazione alla natura stessa dell'elettrodotto in progetto, prevalentemente realizzato in cavo sotterraneo e all'importanza dell'opera stessa che rappresenterà un collegamento importantissimo per il servizio elettrico dell'area circostante ed è stata progettata privilegiando, per quanto possibile, la posa su viabilità strada al fine di *"riuscire meno pregiudizievole"*

possibile al fondo servente” come previsto dall'art.121 comma 2 del R.D. 1775 del 11/12/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici”.

- ha dichiarato che l'impianto in oggetto non risulta inserito nel *“Programma annuale degli interventi – Anno 2021 – Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini”* pubblicato da *“E-distribuzione S.p.A.”* nel BURERT n. 25 del 03/02/2021; ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.R. n. 10/1993, è stato pertanto trasmesso l'avviso di integrazione al medesimo programma ai fini della pubblicazione nel BURERT; avviso che è stato inserito nel BURERT n. 193 del 23/06/2021;

Preso atto inoltre che la Società E-distribuzione S.p.A. con la suddetta nota prot. E-DIS-21/06/2021-0520074 del 21/06/2021, acquisita al protocollo di ArpaE con PG/2021/97304 del 22/06/2021, ha presentato per le opere in oggetto:

- l'Attestazione di conformità tecnica redatta ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e la Dichiarazione attestante che nella fase di realizzazione degli impianti aerei e sotterranei verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nella medesima Attestazione;
- la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, rilasciata dal progettista dell'impianto ai sensi della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, costituente il nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;

Precisato che, come previsto dall'art. 3, comma 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. e dall'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., al fine di acquisire i necessari pareri e nulla-osta previsti dagli artt. 111 e 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), le valutazioni tecniche in merito ai campi elettromagnetici espresse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, le valutazioni circa la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) e gli altri nulla-osta o atti di assenso comunque necessari all'assunzione del provvedimento di autorizzazione anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., tenuto conto inoltre di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12 del D.Lgs. 152/06, con nota datata 28/07/2021, acquisita al protocollo di ArpaE con PG/2021/118431 del 28/07/2021, ArpaE – S.A.C. di Forlì-Cesena, in qualità di autorità procedente ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e ha indetto la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti/Aziende coinvolti per gli aspetti e competenze di seguito riportati:

1. COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA:

- il nulla osta ai fini territoriali, ambientali e urbanistici;
- il nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'eventuale attraversamento di strade comunali, di opere o di aree adibite ad uso pubblico;
- l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- le valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 10/93;

2. PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA:

- la conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) della variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);

3. AUSL DELLA ROMAGNA SEDE DI CESENA – Dipartimento di Sanità Pubblica:

- il parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
- il parere congiunto con Arpae ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93 relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);

4. UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAVIO – Ufficio Vincolo Idrogeologico:

- l'autorizzazione alla realizzazione di opere in zone sottoposte al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 e alla L.R. n. 1117/2000;

5. MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI:

- il nulla osta archeologico ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;
- il parere di competenza in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

6. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – U.S.T.I.F. Sezione di Bologna:

- il nulla-osta ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;

7. COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA:

- il nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
- il nulla osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);

8. AERONAUTICA MILITARE – COMANDO 1ª REGIONE AEREA:

- il nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
- il nulla osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);

9. COMANDO MARITTIMO NORD – UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO (Marina Militare – Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno):

- il nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
- il nulla osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);

10. AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena:

- il nulla osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere);
- il nulla osta idraulici ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. n. 7 del 14/04/2004 per la realizzazione di:
 - n. 1 attraversamento superiore del Fosso della Vacchia, in Comune di Bagno di Romagna, con n. 2 tubi Ø160 mm in PEAD (tubi protetti in CLS, posti tramite scavo sotto la sede stradale) di cui uno occupato da una linea esistente e uno contenente la linea elettrica in progetto a 15 kV (AL 3x1x185 mm²);
 - n. 1 attraversamento inferiore del Fosso della Villa, in Comune di Bagno di Romagna, con n. 2 tubi Ø160 mm in PEAD (tubi protetti in CLS, posti tramite scavo sotto la sede stradale) di cui uno occupato da una linea esistente e uno contenente la linea elettrica in progetto a 15 kV (AL 3x1x185 mm²);

- n. 1 attraversamento aereo del Fosso di Rio Salso, in Comune di Bagno di Romagna, con n. 1 linea costituita da cavo elicordato a 15 kV in alluminio (3x95 + 50Y);

11. UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UFFICIO GESTIONE DEMANIO REGIONALE:

- il nulla osta relativamente alla concessione per occupazione di aree del demanio forestale (ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993) con un tratto di linea aerea e con una linea elettrica interrata sotto la sede della strada forestale ghiaiaata esistente “Monte Piano – Rio Salso”, relativamente alle seguenti particelle catastali del Comune di Bagno di Romagna:

Particelle 47 – 48 – 58 – 59 – 61 – 62 – 66 – 69 – 70 del Foglio 89;

Particelle 36 – 39 – 41 – 42 – 49 – 51 – 58 – 60 del Foglio 90;

Particelle 8 - 15 del Foglio 113;

Particelle 9 – 10 – 14 – 16 – 17 – 22 – 23 – 43 – 44 del Foglio 114;

12. PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA:

- Pre-Valutazione/Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007 in qualità di ente gestore in condivisione con il “*Reparto Carabinieri per la Biodiversità – Pratovecchio*” del sito ZSC-ZPS IT4080003 “*Monte Gemelli, Monte Guffone*”;
- nulla osta relativamente all’attraversamento tramite linea elettrica di un’area compresa nel “*Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna*”;

13. REPARTO CARABINIERI PER LA BIODIVERSITÀ – PRATOVECCHIO:

- Pre-Valutazione/Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007 in qualità di ente gestore in condivisione con l’ente “*Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna*” del sito ZSC-ZPS IT4080003 “*Monte Gemelli, Monte Guffone*”;

14. ARPAE:

- Direzione Tecnica – Unità Specialistica Progetto Demanio Idraulico: nulla osta relativamente alla concessione per occupazione del demanio idrico ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. 14/04/2004 per la realizzazione di:
 - n. 1 attraversamento superiore del Fosso della Vacchia, in Comune di Bagno di Romagna, con n. 2 tubi Ø160 mm in PEAD (tubi protetti in CLS, posti tramite scavo sotto la sede stradale) di cui uno occupato da una linea esistente e uno contenente la linea elettrica in progetto a 15 kV (AL 3x1x185 mm²);
 - n. 1 attraversamento inferiore del Fosso della Villa, in Comune di Bagno di Romagna, con n. 2 tubi Ø160 mm in PEAD (tubi protetti in CLS, posti tramite scavo sotto la sede stradale) di cui uno occupato da una linea esistente e uno contenente la linea elettrica in progetto a 15 kV (AL 3x1x185 mm²);
 - n. 1 attraversamento aereo del Fosso di Rio Salso, in Comune di Bagno di Romagna, con n. 1 linea costituita da cavo elicordato a 15 kV in alluminio (3x95 + 50Y);
- Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali Area Est:
 - parere in merito alla proposta di variante urbanistica;
 - parere congiunto con AUSL DSP ai sensi dell’art. 4 della L.R. 10/93 relativamente all’esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell’art. 17 della L.R. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);
- S.A.C. di Forlì-Cesena:
 - nulla osta ai fini minerari ai sensi dell’art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del R.D. 29/07/1927 n. 1443;

Dato atto che in relazione alle procedure per l'autorizzazione e alle procedure espropriative definite dagli artt. 3 e 4-bis della L.R. 10/1993:

- la Società E-distribuzione S.p.A. ha corredato la domanda di autorizzazione dell'elaborato denominato *"Vincolo Preordinato all'Esproprio – Disegno nr. 3574/2004_VPE"*, contenente l'indicazione delle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- con nota del 16/07/2021 registrata al protocollo di Arpae con PG/2021/111835, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha inviato a mezzo raccomandata postale A/R le comunicazioni dirette ai proprietari delle aree interessate dall'intervento per permettere loro di partecipare al procedimento attraverso la visione del progetto e la possibilità di formulare osservazioni;
- Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha predisposto l'avviso di deposito che è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 10/93, in data 21/07/2021 nel BURERT e sul quotidiano *"Corriere Romagna"* diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- l'avviso di deposito è stato inoltre pubblicato per 20 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune di Bagno di Romagna e nell'Albo pretorio della Provincia di Forlì-Cesena a partire dal 21/07/2021;
- la domanda presentata dalla Società E-distribuzione S.p.A., corredata dei documenti allegati e dell'elaborato ai fini dell'asservimento, è stata depositata presso Arpae – SAC di Forlì-Cesena – Unità Sanzioni e Autorizzazioni Ambientali Specifiche per 20 giorni a partire dal 21/07/2021;
- nei 20 giorni successivi al termine del deposito, risultano pervenute ad Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena le osservazioni da parte di n. 1 proprietario di immobili interessati dalla realizzazione dell'opera in oggetto (trasmesse con nota pervenuta in data 30/08/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/134446 del 31/08/2021, dalla proprietaria delle particelle nn. 35 e 46 del Foglio 89 del Comune di Bagno di Romagna);

Evidenziato che l'art. 11 della L.R. 37/2002 prevede che le amministrazioni (Enti/aziende) partecipanti alla Conferenza di Servizi siano tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate ai fini dell'assunzione delle decisioni finali;

Considerato che con nota del 15/09/2021, registrata al PG/2021/142322, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena:

- ha trasmesso alla Società E-distribuzione S.p.A. e a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi le osservazioni presentate dalla proprietaria di immobili, di cui alle particelle nn. 35 e 46 del Foglio 89 del Comune di Bagno di Romagna, interessati dalla realizzazione dell'opera;
- ha richiesto alla Società E-distribuzione S.p.A. di far pervenire le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dal ricevimento della nota di trasmissione delle osservazioni e ai soggetti componenti della Conferenza di servizi di esprimere eventuali considerazioni, in merito alle osservazioni presentate, utili al fine dell'assunzione delle decisioni finali;

Tenuto conto che con nota prot. E-DIS-01/10/2021-0820977, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/152074 del 01/10/2021, la Società E-distribuzione S.p.A. ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni della suddetta proprietaria;

Tenuto conto che con nota del 07/10/2021, registrata al protocollo di Arpae con PG/2021/154802, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nella suddetta Conferenza di Servizi le controdeduzioni predisposte dalla Società E-distribuzione S.p.A. alle osservazioni presentate dalla proprietaria sopra indicata, invitando:

- le amministrazioni ed aziende, che avevano già espresso il proprio parere/nulla-osta, ad esprimersi nuovamente entro il 26/10/2021 (temine di conclusione della Conferenza), qualora lo ritenessero necessario in relazione alle osservazioni presentate dalla proprietaria e alle controdeduzioni in merito del proponente E-Distribuzione S.p.A. (nella nota è stato indicato che in assenza di nuove comunicazioni si sarebbero intese confermate le precedenti espressioni);
- le amministrazioni e le aziende che non avevano ancora inviato i propri pareri/nulla-osta di competenza, a trasmetterli sempre entro il suddetto termine;

Precisato che entro il termine dei venti giorni successivi alla scadenza del termine del deposito, previsto dall'art. 3 comma 2 della L.R. 10/93, **non sono pervenute ulteriori osservazioni**, relativamente al progetto, né da parte degli altri proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, né da parte dei titolari di interessi pubblici o privati e neppure da parte dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati;

Dato atto che:

- in relazione a quanto indicato nell'art. 3, comma 6 della L.R. 10/93, l'avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza di autorizzazione in oggetto ha coinciso con il giorno 21/07/2021, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia Romagna BURERT;
- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, fissato in 15 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi inviata con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/118431 del 28/07/2021, è scaduto il giorno 12/08/2021;
- non sono pervenute richieste di integrazioni da parte delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza di servizi;
- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, formulate in termini di assenso o dissenso, e con i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della L. 241/90, fissato in 90 giorni dalla suddetta comunicazione di indizione della medesima Conferenza di servizi, è scaduto il giorno 26/10/2021;
- da parte dei soggetti componenti della Conferenza di servizi decisoria, indetta con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/118431 del 28/07/2021, nella forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., alla suddetta data del 26/10/2021 risultavano pervenuti ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena di Forlì-Cesena i seguenti pareri/nulla osta necessari alla realizzazione e all'esercizio della linea elettrica in oggetto:

1. determinazioni rilasciate dal Comune di Bagno di Romagna:

- nulla osta di conformità urbanistica, nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, Autorizzazione Paesaggistica n. 20/PAES/2021, trasmessi dal Settore Sviluppo ed assetto del Territorio del Comune con nota prot. n. 12639 del 28/09/2021 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/150958 del 30/09/2021);
- Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/09/2021, trasmessa con nota prot. comunale P.G.N. n. 14023 del 22/10/2021 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/163869 del 25/10/2021);

2. Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 131/72 del 18/10/2021, trasmesso dal Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione territoriale della medesima Provincia con nota prot. prov.le n. 25900 del 27/10/2021 (acquisita al protocollo di Arpaie con PG/2021/166071 del 27/10/2021);
3. parere rilasciato dall'AUSL della Romagna sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena, con nota prot. n. 2021/0220016/P del 09/08/2021 (acquisita al protocollo di Arpaie con PG/2021/125281 del 10/08/2021);
4. autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico n. 25/AUT/2021 del 03/08/2021, rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio – Ufficio Vincolo Idrogeologico e trasmessa con nota prot. n. 28760/2021 del 03/08/2021 (acquisita al protocollo di Arpaie con PG/2021/121381 del 03/08/2021);
5. parere relativo alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 trasmesso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con nota prot. 0015927 del 22/10/2021 (assunta al protocollo di Arpaie con PG/2021/163410 del 22/10/2021);
6. nulla osta trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. Sezione di Bologna con nota prot. U.0180320 del 03/08/2021 (assunta al protocollo di Arpaie con PG/2021/121881 del 04/08/2021);
7. nulla osta n. 251-21 del 29/06/2021 trasmesso dal Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna", SM – Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari con nota prot. M_D-E24466 REG2021 n. 0009394 del 02/07/2021 (assunta al protocollo di Arpaie con PG/2021/104029 del 02/07/2021);
8. nulla osta trasmesso dall'Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea con nota prot. M_D.AMI001 REG 2021 0019550 del 22/09/2021 (assunta al protocollo di Arpaie con PG/2021/146398 del 23/09/2021);
9. nulla osta trasmesso dal Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio con nota prot. M_D MARNORD 0021424 del 06/07/2021 (acquisita al protocollo di Arpaie con PG/2021/106268 del 07/07/2021);
10. determinazioni rilasciate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena:
 - Determinazione Dirigenziale n. 3708 del 25/10/2021 con cui è stato rilasciato il nulla osta idraulico ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775 dell' 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. n. 7 del 14/04/2004, per la realizzazione di n. 1 attraversamento in subalveo del Fosso della Villa, trasmessa con nota prot. 0058458 del 27/10/2021 (assunta al protocollo di Arpaie con PG/2021/165697 del 27/10/2021), in cui è stato riportato anche il parere di competenza ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere);
 - Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 25/10/2021, con cui è stato rilasciato il nulla osta idraulico ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775 dell' 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. n. 7 del 14/04/2004, per la realizzazione di n. 1 attraversamento in subalveo del Fosso della Vacchia, trasmessa con nota prot. 0058460 del 27/10/2021 (assunta al protocollo di Arpaie con PG/2021/165701 del 27/10/2021), in cui è stato riportato anche il parere di competenza ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere);
 - Determinazione Dirigenziale n. 3706 del 25/10/2021, con cui è stato rilasciato il nulla osta idraulico ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775 dell' 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. n. 7 del 14/04/2004, per la realizzazione di n. 1 attraversamento aereo del Fosso Rio Salso, trasmessa

con nota prot. 0058614 del 27/10/2021 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/165947 del 27/10/2021), in cui è stato riportato anche il parere di competenza ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere);

11. nulla osta n. AUT_2004576, prot. n. 0024278 del 05/08/2021, relativo alla concessione per occupazione di aree di proprietà del Demanio regionale, rilasciato dall'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Ufficio Gestione Demanio Regionale, trasmesso con nota prot. n. 31863 del 12/10/2021 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/157182 del 12/10/2021);
12. nulla osta n. 108/2021, rilasciato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, trasmesso con nota prot. n. 48820 del 02/08/2021 (acquisito al protocollo di Arpae con PG/2021/121211 del 03/8/2021);
13. nota del Reparto Carabinieri per la Biodiversità – Pratovecchio, prot. n. 4755 del 21/09/2021 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/145042 del 21/09/2021);
14. determinazioni rilasciate da Arpae:
 - parere in merito alla proposta di variante urbanistica, trasmesso dall' APA – EST con nota del 08/09/2021 registrata al protocollo di Arpae con PG/2021/138376;
 - parere in merito alle valutazioni tecniche sui livelli di esposizione ai campi elettro-magnetici ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, trasmesso dall' U.P. Agenti Fisici SSA APA – EST con nota registrata al protocollo di Arpae con PG/2021/120142 del 02/08/2021;
 - parere trasmesso dall' Unità Concessioni Acque minerali e termali – SAC di Forlì-Cesena con nota del 03/11/2021, registrata al protocollo di Arpae con PG/2021/169733 del 04/11/2021;
 - concessioni per occupazione di aree del demanio idrico, rilasciate ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. n. 7 del 14/04/2004, trasmesse da Arpae Direzione Tecnica – Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico con note registrate al protocollo di Arpae con PG/2021/166232, PG/2021/166233 e PG/2021/166234 del 27/10/2021;

Precisato che i pareri/nulla osta sopra elencati sono reperibili, come tutta la documentazione relativa al presente procedimento, al seguente collegamento di Google Drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/134JpWmVaQxCBMVcQ4oEvTMfjUuclxBs0?usp=sharing>

Evidenziato che tutti i soggetti componenti della Conferenza di servizi hanno espresso le proprie determinazioni in termini di assenso, subordinate in alcuni casi a condizioni e prescrizioni come sopra riportato;

Tenuto conto che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nelle determinazioni sopra richiamate, dalle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, sono state accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, come previsto all'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Precisato che:

- per quanto riguarda l'esame delle osservazioni presentate da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, si rimanda all' *"Allegato A alla determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi - 'Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito' "* nel quale, tenendo conto delle controdeduzioni del proponente, vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 4-bis, co. 5 della L.R. 10/93 e s.m.i. e dell'art. 11 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;

- il documento citato al punto precedente, con l'eliminazione dell'indicazione dei dati personali e l'aggiornamento di alcuni riferimenti ad atti del procedimento, viene allegato alla presente determinazione come "**Allegato 3 - Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito**" e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, sulla base di quanto sopra riportato, con nota registrata al protocollo di Arpae con PG/2021/169371 del 03/11/2021, **Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha determinato la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria**, stabilendo che, nel rispetto delle **prescrizioni** contenute nei pareri acquisiti sopraccitati, sussistano le condizioni per procedere al rilascio della autorizzazione delle linee ed impianti elettrici in oggetto ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 10/93, che comporterà:

- in relazione a quanto indicato nell'art. 2-bis, comma 3 della L.R. 10/93, dal momento che l'opera non risulta attualmente prevista negli strumenti urbanistici, **variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bagno di Romagna** per la localizzazione dell'opera con l'**apposizione del vincolo preordinato all'esproprio** nell'Elaborato POC, in cui si aggiunge il nuovo "*paragrafo 8*", contenente gli elaborati "*03_3574_2004-PD-fd*" e "*04_3574_2004-VPE-fd*", allegati rispettivamente quali **Allegato 1** ed **Allegato 2** al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- **dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità delle opere**, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1 della L.R. 10/93 s.m.i.;

Preso atto che con prot. n. E-DIS-22/12/2021-1140762, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/197244 del 22/12/2021, la Società E-distribuzione S.p.A.:

- ha dichiarato "*di accettare le modalità di esecuzione e le eventuali prescrizioni incluse nei consensi rilasciati da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti interessati dall'impianto in oggetto, ai quali sono state inoltrate le richieste di Nulla Osta, nessuna esclusa*";
- al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, ha attestato di aver provveduto in modo virtuale all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00), di cui D.P.R. 642/1972 e s.m.i., facendo riferimento al Provvedimento Aut. AdE n. 133874/99;

Dato atto che il richiedente E-distribuzione S.p.A. non è soggetto all'obbligo di presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in quanto concessionario del servizio pubblico relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Bagno di Romagna, sulla base del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 "*Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL 2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2020-1011 del 30/12/2020 con la quale è stato conferito al Dr. Cristian Silvestroni l'incarico di funzione denominato "*Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)*";

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, Titolare dell'incarico di funzione "*Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)*", in riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., la Società E-distribuzione S.p.A., – Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Sviluppo Rete Autorizzazioni e Patrimonio Industriale (con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000) **alla costruzione ed esercizio della linea ed impianto elettrico** denominato: "**Nuova linea elettrica a 15kV in cavo aereo ed interrato ad elica visibile per collegamento tra le linee a 15kV esistenti denominate "PIERO" n° D31040523 e "LAстра" n° D31030623**" (rif. E-distribuzione AUT_3574/2004), da realizzare nel Comune di Bagno di Romagna (FC), in cavo a 15 kV sotterraneo, per una lunghezza complessiva di 3,200 km, come dettagliato nel progetto definitivo presentato ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena in data 21/06/2021, con nota prot. E-DIS-21/06/2021-0520074, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/97304 del 22/06/2021, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 1.1 la data di inizio dei lavori di costruzione della linea ed impianto elettrico in oggetto dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Bagno di Romagna;
 - 1.2 i lavori di costruzione dovranno devono essere condotti a termine e l'impianto dovrà **essere messo in esercizio entro 3 anni** dalla data del presente atto, salvo proroga da richiedere prima della scadenza stabilita;
 - 1.3 la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della **data di messa in esercizio** dell'impianto dovrà essere trasmessa ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Bagno di Romagna, **entro 3 mesi** da quando questa sarà avvenuta;
 - 1.4 l'impianto dovrà **essere collaudato** a norma dell'art. 9 della L.R. 10/1993 a cura del titolare dell'autorizzazione che trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena;
 - 1.5 l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui la Società E-distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando Arpae da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
 - 1.6 la Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;

- 1.7 dovrà essere rispettato quanto dichiarato nell'Attestazione di conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs. 259/03 e nella Dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto l'attestato di conformità tecnica in merito alla fase realizzativa dell'elettrodotto di cui trattasi, presentate ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena con comunicazione prot. E-DIS-05/03/2021-0185492 del 05/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/35634 del 08/03/2021;
2. **di stabilire** che la Società E-distribuzione S.p.A. deve inoltre adempiere alle **seguenti prescrizioni e condizioni**, contenute nei pareri e nulla osta espressi dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi, indetta con atto acquisito al protocollo di Arpae con PG/2021/118431 del 28/07/2021 e conclusasi con atto registrato al protocollo di Arpae con PG/2021/169371 del 03/11/2021:

2.1. **Comune di Bagno di Romagna:**

2.1.1. Nulla Osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, rilasciato con nota prot. n. 11094 del 19/08/2021 dal Settore Lavori e Servizi Pubblici (parere trasmesso con nota prot. n. 14023 del 22/10/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/163869 del 25/10/2021):

- 2.1.1.1. La profondità dello scavo non potrà essere di norma inferiore a cm. 100 rispetto al piano viabile (art. 66 del "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; art. 25 "*Nuovo Codice della strada*"), misurati dalla generatrice superiore della tubazione; in casi di comprovate necessità tecniche, inerenti la funzionalità e la continuità dei servizi, la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione;
- 2.1.1.2. Dovrà essere ripristinata la pavimentazione esistente, della medesima tipologia e pezzatura ed eseguita a perfetta regola d'arte;
- 2.1.1.3. Qualora durante l'esecuzione dei lavori, venissero manomesse le banchine stradali, o in caso di posa in corrispondenza delle stesse, esse dovranno essere ripristinate mediante la posa in opera di materiale misto granulometrico stabilizzato, per uno spessore variabile a seconda delle situazioni locali, debitamente costipati con rullo compressore da 8/12 ton. e lasciando inalterate le quote e le pendenze preesistenti;
- 2.1.1.4. Per tutta la durata dei lavori si chiede la presenza costante di personale qualificato di sorveglianza, incaricato dal richiedente con il compito di verificare che l'impresa esecutrice adempia a tutte le condizioni sopra esposte. Si precisa fin da ora che, nel caso in cui si riscontrasse l'uso di materiali non idonei, si dovrà procedere alla loro rimozione e sostituzione con quanto sarà richiesto. La mancata, costante, presenza di detto personale di sorveglianza potrà comportare l'immediata sospensione dei lavori;
- 2.1.1.5. Sarà cura e responsabilità della ditta richiedente, vigilare/verificare affinché la ditta esecutrice dei lavori, provveda al monitoraggio dello scavo eseguito, nei successivi 6 mesi dalla conclusione dei lavori, affinché provveda ai necessari ripristini della pavimentazione stradale in caso di cedimenti;
- 2.1.1.6. I ripristini dovranno essere realizzati entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, tramite lettera scritta, e-mail o PEC, in caso di inadempimento il Comune di Bagno di Romagna provvederà al ripristino ponendo a carico della ditta autorizzata il costo dell'intervento e riservandosi per le future autorizzazioni, eventuali rivalse;

- 2.1.1.7. Il richiedente si impegna, sotto la propria piena responsabilità e per tutta la durata dei lavori, a mantenere sotto costante controllo le aree soggette ai lavori e le modalità esecutive dei lavori stessi, di cui alla presente autorizzazione nonché a porre in opera la segnaletica sia diurna che notturna prescritta dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione segnalando immediatamente eventuali situazioni che possano costituire pericolo per la pubblica circolazione e in generale per la pubblica incolumità e ad intervenire con la massima celerità per l'eliminazione degli stessi;
- 2.1.1.8. Il richiedente è responsabile di ogni eventuale danno riportato da persone o cose durante i lavori in conseguenza della costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, restando l'Amministrazione Comunale, ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni;
- 2.1.1.9. Dovranno essere rispettate anche le ulteriori prescrizioni tecniche che verranno eventualmente impartite in loco dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale nell'interesse della proprietà pubblica e per la tutela della sicurezza;
- 2.1.1.10. Il Comune di Bagno di Romagna si riserva in qualunque momento di richiedere un eventuale carotaggio per verificare tipo, spessori e qualità dei materiali di riempimento e di ripristino utilizzati, a totale carico e spese del titolare dell'autorizzazione;
- 2.1.1.11. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare pericoli per la pubblica incolumità;
- 2.1.1.12. Il richiedente dovrà presentare formale domanda al Comando di Polizia Municipale almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori per l'emanazione della eventuale ordinanza di regolazione del traffico in ragione della presenza del cantiere per l'esecuzione dei lavori;
- 2.1.1.13. Una volta ottenuta la [*presente*] autorizzazione da parte di Arpae, la ditta richiedente dovrà inoltrare formale richiesta di concessione permanente di occupazione di sottosuolo pubblico;
- 2.1.1.14. Per quanto concerne gli attraversamenti che interessano le strade vicinali di uso pubblico, Villa Frassaneta, iscritta allo stradario comunale al n. 293 e della strada vicinale di uso pubblico Rio Salso Spagnoli, iscritta allo stradario comunale al n. 188, trattandosi di strade vicinali, è prioritaria l'acquisizione del consenso da parte di tutti i proprietari frontisti;
- 2.1.2. Autorizzazione Paesaggistica n. 20/PAES/2021, rilasciata con nota prot. n. 12638 del 28/09/2021 dal Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio (trasmessa con nota prot. n. 12639 del 28/09/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/150958 del 30/09/2021):
- 2.1.2.1. Ai sensi comma 4 art. 146 del D. Lgs. 42/04 l'Autorizzazione è valida per un periodo di 5 (cinque) anni dal rilascio;
- 2.1.2.2. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'Autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
- 2.1.2.3. Il termine di efficacia dell'Autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a

meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;

- 2.1.2.4. Dovrà essere posta attenzione nelle fasi di messa in opera e nel corso di realizzazione dei lavori, mettendo in atto nelle aree sottoposte a tutela, accurate modalità esecutive e l'utilizzo, ad esempio, di mezzi di piccola dimensione, e tutti gli accorgimenti finalizzati a salvaguardare e non compromettere la salute delle alberature presenti e del loro apparato radicale;
 - 2.1.2.5. I sostegni della linea elettrica dovranno essere verniciati con un color verde scuro;
 - 2.1.2.6. Il taglio delle singole piante o dei rami dovrà essere indotto esclusivamente per il passaggio fisico della linea, avendo cura di tutelare maggiormente le essenze arboree di alto fusto;
 - 2.1.2.7. Qualora gli scavi dovessero intercettare presenze archeologiche interessanti dell'antico tracciato storico (selciati, massicciate, etc.), si prescrive di salvaguardarle;
- 2.2. **Provincia di Forlì-Cesena** (Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena 131/72 del 11/10/2021, trasmesso dal Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione territoriale con nota prot. prov.le n. 25900 del 27/10/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/166071 del 27/10/2021):
- 2.2.1. Qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento di formazioni boschive, come rappresentate nelle Tav. 3 del P.T.C.P., dovranno essere previste opportune opere di mitigazione e/o compensazione, da definire sulla base di quanto determinato sia dall'art. 10 comma 8bis delle norme del P.T.C.P., sia dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 549/2012 *"Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco"*, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 34/2018 e dell'art. 34 della L.R. 21/2011; entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere inviata una relazione in merito all'adempimento di tale prescrizione ad Arpae SAC di Forlì-Cesena, alla Provincia di Forlì-Cesena – Ufficio Urbanistica e al Comune di Bagno di Romagna;
 - 2.2.2. Relativamente alle frane quiescenti e alle coltri di depositi di versante intersecate dal tracciato in progetto, per non alterare lo stato di equilibrio, le acque provenienti dai drenaggi dell'attraversamento dell'opera dovranno essere smaltite esternamente al corpo di frana stesso;
 - 2.2.3. Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 24/2017 e ss.mm.ii. *"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"*, entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto, la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà trasmettere alla Provincia di Forlì-Cesena il tracciato elettrico realizzato con la relativa DPA (Distanza Prima Approssimazione), al fine di aggiornare la *"Carta dei vincoli"* del P.T.C.P.;
- 2.3. **Unione dei Comuni Valle del Savio** - Ufficio Vincolo Idrogeologico (autorizzazione alla realizzazione di opere in zone sottoposte al vincolo idrogeologico n. 25/AUT/2021 del 03/08/2021, trasmessa con nota prot. n. 28760/2021 del 03/08/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/121381 del 03/08/2021):
- 2.3.1. I lavori dovranno interessare le superfici individuate nelle planimetrie allegate alla domanda e nell'esecuzione degli interventi e delle opere previste dovranno essere rispettate le tipologie progettuali, e le condizioni tecniche illustrate graficamente e descritte negli elaborati testuali a corredo della documentazione presentata a firma dell'Ing. ...*omissis*... nonché del Dott.

Geol. ...*omissis*..., che, per le rispettive competenze, si intendono richiamate integralmente ed assunte a carattere prescrittivo;

- 2.3.2. I movimenti terra previsti per la realizzazione dell'intervento in progetto dovranno essere limitati allo stretto necessario e riferibili ai soli scavi per l'imposta dei plinti di fondazione dei sostegni, per il tratto aereo, e per la formazione della trincea impostata su viabilità forestale, per il tratto in cavo interrato. In nessun caso potranno essere realizzati movimenti terra connessi all'apertura di piste di accesso/arroccamento per la definizione di vie di accesso ai siti di posa dei sostegni;
- 2.3.3. Nelle fasi di predisposizione del cantiere dovrà essere limitato allo stretto indispensabile il taglio della vegetazione in corrispondenza dei sedimi di previsto intervento ed ai margini della viabilità di accesso alle superfici di cantiere, evitando danni alla componente arborea dovuti al passaggio di mezzi o al trasporto di materiali, escludendo comunque l'abbattimento di individui arborei adulti;
- 2.3.4. Le risulite di scavo, che secondo progetto saranno reimpiegate in loco, dovranno essere disposte secondo criteri ed accorgimenti tecnici tali da consentirne il massimo affrancamento al suolo evitandone lo spargimento incontrollato da cui possano derivare scoscendimenti e rotolamenti di materiale sciolto lungo le pendici. A tal fine dovrà essere valutato il ricorso ad apposite opere di ingegneria naturalistica, quali fascinate/viminate, ovvero dovrà essere previsto l'impiego del pezzame di maggiori dimensioni derivante dagli scavi per la formazione di presidi di contenimento/confinamento entro i quali possano trovare collocazione stabile i terreni di risulta;
- 2.3.5. Le superfici di collocazione definitiva delle risulite di scavo dovranno essere preventivamente impostate mediante scarifica superficiale e formazione di piani in contropendenza. I terreni di risulta dovranno quindi essere collocati prevedendone la compattazione per strati discreti di spessore non superiore ai 30 centimetri mediante adeguati mezzi meccanici;
- 2.3.6. In corrispondenza del coronamento di monte dei sedimi d'imposta dei sostegni dell'elettrodotto, nelle more di completa affermazione dei suoli e rinaturalizzazione/rinverdimento delle superfici denudate, dovranno essere impostate fossette di guardia per la raccolta delle acque meteoriche necessarie a limitare fenomeni erosivi e di dilavamento sulle porzioni oggetto di rimodellamento morfologico;
- 2.3.7. Qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa di eventi meteorologici sfavorevoli, dovranno essere prontamente adottate tutte le misure, anche attraverso la predisposizione di opere provvisorie, necessarie ad evitare possibili ristagni idrici e garantire la stabilità dei luoghi;
- 2.3.8. La Società E-distribuzione S.p.A. è tenuta a comunicare per iscritto la data di inizio dei lavori, almeno sette giorni prima dell'effettivo avvio, all'Unione dei Comuni Valle del Savio e alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio;
- 2.3.9. La validità dell'autorizzazione rilasciata ai fini del vincolo idrogeologico n. 25/AUT/2021 del 03/08/2021 è di mesi 36 (TRENTASEI) dalla data di efficacia dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della linea elettrica in parola rilasciata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/1993, da ARPAE – SAC Forlì-Cesena;
- 2.4. **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini** (parere relativo alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, trasmesso con nota prot.

MIC|MIC_SABAP-RA_U02|22/10/2021|0015927-P del 22/10/2021, assunta al prot. di Arpae con PG/2021/163410 del 22/10/2021):

- 2.4.1. Dovrà essere attivato un controllo archeologico in corso d'opera durante l'esecuzione di tutte le attività di scavo a cielo aperto, che dovrà essere eseguito da personale specializzato (archeologi professionalmente qualificati), sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, senza alcun onere a carico della stessa;
- 2.4.2. In caso di rinvenimento di depositi antropizzati e/o evidenze archeologiche dovrà essere data immediata comunicazione alla suddetta Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati). Potranno, inoltre, essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali;
- 2.4.3. Al termine delle operazioni e a prescindere dal rinvenimento di evidenze archeologiche, dovrà essere consegnata una Relazione finale corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica. Lavori e Relazione dovranno essere eseguiti in conformità a quanto indicato nel *"Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici"*, pubblicato con D.S. n. 24/2018, disponibile sul sito web della suddetta Soprintendenza:
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it ;
- 2.4.4. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà farsi carico di riportare le disposizioni impartite dalla suddetta Soprintendenza alle imprese appaltatrici esecutrici dei lavori;
- 2.4.5. Con congruo anticipo (almeno 10 giorni prima), la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà comunicare alla suddetta Soprintendenza il nominativo della ditta archeologica incaricata, nonché della data prevista di inizio lavori, al fine di garantire le spettanti funzioni ispettive;
- 2.5. **Aeronautica Militare** - Comando 1° Regione Aerea [nulla osta in merito alle servitù militari ai sensi dell'art. 120 n. 1775 del R.D. 11/12/1933 e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95), trasmesso con nota prot. M_D.AMI001 REG 2021 0019550 del 22/09/2021 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/146398 del 23/09/2021):
- 2.5.1. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 *"Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica"* (qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail aeroregione1.rtp@aeronautica.difesa.it), che, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi con riferimento ad opere:
- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
 - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
 - elettrodotti, a partire da 60 kV;
 - piattaforme marine e relative sovrastrutture.
- 2.5.2. Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, dovranno essere comunicati, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro

Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare;

- 2.6. **Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio** [nulla osta in merito alle servitù militari ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95), trasmesso con nota prot. M_D MARNORD 0023318 del 22/07/2021 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/115522 del 23/07/2021)]:

2.6.1. Tenuto conto della tipologia dei lavori, si ritiene opportuno che la società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia;

- 2.7. **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile dell'Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena** (Nulla Osta idraulico rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 3708 del 25/10/2021 per l'attraversamento del Fosso della Villa, trasmesso con nota prot. 0058458 del 27/10/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/165697 del 27/10/2021; Nulla Osta idraulico rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 25/10/2021 per attraversamento del Fosso della Vacchia, trasmesso con nota prot. 0058460 del 27/10/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/165701 del 27/10/2021; Nulla Osta idraulico rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 3706 del 25/10/2021 per attraversamento del Fosso Rio Salso, trasmesso con nota prot. 0058614 del 27/10/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/165944 del 27/10/2021):

2.7.1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da Arpae per l'occupazione;

2.7.2. La durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori è stabilita in 24 mesi, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;

2.7.3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto concessionario. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concessionario dall'amministrazione concedente Arpae, previo parere del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

2.7.4. Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica dell'attraversamento, la società richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione di guasti agli impianti, la Ditta concessionaria è tenuta a dare Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (Arpae) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

2.7.5. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografia catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali

rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;

- 2.7.6. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze;
- 2.7.7. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (Arpae);
- 2.7.8. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;
- 2.7.9. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì- Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;
- 2.7.10. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale demaniale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie al trasporto di materiale o passaggio di macchinari legati ai lavori di esecuzione e/o successivi interventi di manutenzione dell'elettrodotto dovranno essere concordati dal richiedente con i rispettivi proprietari;
- 2.7.11. Il Richiedente è consapevole che l'area di pertinenza del corso d'acqua può presentare rischio idraulico e che l'uso e la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
- 2.7.12. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- 2.7.13. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);
- 2.7.14. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle occupazioni di che trattasi;
- 2.7.15. E' altresì compito del richiedente acquisire da parte dell'ente proprietario della strada assenso favorevole all'intervento di cui in oggetto;

- 2.7.16. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area di pertinenza idraulica, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;
- 2.7.17. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, quali la modifica dell'attraversamento stradale su cui è posta la linea elettrica, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (Arpae), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle loro pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente;
- 2.8. **Unione dei Comuni della Romagna Forlivese** - **Ufficio Gestione Demanio Regionale** (Nulla Osta relativamente alla concessione per occupazione di aree del demanio forestale, trasmesso con nota prot. n. 31863 del 12/10/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/157182 del 12/10/2021):
- 2.8.1. Sarà cura del richiedente acquisire ogni autorizzazione/permesso/nulla osta/ecc. eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento, ai sensi delle vigenti normative;
- 2.8.2. I lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree;
- 2.8.3. Relativamente al tratto in cavo aereo:
- la larghezza della cessa dovrà essere limitata allo stretto indispensabile;
 - dovrà essere adottato ogni accorgimento per limitare i danni alle aree boscate circostanti, compreso l'eventuale trasporto dei materiali con mezzi aerei;
- 2.8.4. Relativamente al tratto in cavo sotterraneo:
- lo scavo dovrà essere limitato allo stretto indispensabile, in modo da limitare al massimo l'interferenza con l'ossatura stradale; per il rinterro dello scavo dovrà inoltre essere utilizzato esclusivamente materiale inerte;
 - qualora lo scavo dovesse essere realizzato all'interno del piano stradale, lo stesso dovrà essere ripristinato come in origine;
- 2.8.5. La presunta data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata, con congruo anticipo, all'Ufficio Gestione Demanio Regionale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese (fax 0543/973068), unitamente a copia di tutte le autorizzazioni acquisite;
- 2.8.6. L'Unione di Comuni della Romagna Forlivese e la Regione Emilia Romagna, rispettivamente Ente gestore e proprietario del Demanio regionale, dovranno essere sollevate da ogni responsabilità civile e/o penale per gli eventuali danni a persone, cose e/o animali, che

dovessero verificarsi in conseguenza alle azioni che avranno luogo con la presente autorizzazione.”;

2.9. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna (Nulla Osta emesso relativamente all’attraversamento tramite linea elettrica di un’area compresa nel “*Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna*” (art. 13 della L. 394/91) e in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Incidenza ecologica di cui alla L.R. n. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007, trasmesso con nota prot. n. 4880 del 02/08/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/121211 del 03/08/2021):

- 2.9.1. Eventuali interventi sulla vegetazione arborea, per la porzione interna all’area protetta, dovranno essere preventivamente concordati con il personale dell’Ente Parco o del Reparto Carabinieri Parco Competente per Territorio;
- 2.9.2. Per la realizzazione della linea dovrà essere utilizzata esclusivamente la viabilità esistente, senza creare nuove piste o accessi alle aree di lavoro, ricorrendo, ovunque tecnicamente possibile, all’impiego di mezzi meccanici di piccola massa e limitato ingombro;
- 2.9.3. Laddove nella realizzazione della linea si preveda l’utilizzo dell’elicottero, lo stesso dovrà possibilmente seguire il tracciato della nuova infrastruttura evitando di allargare il sorvolo all’interno dell’area protetta. I tempi di effettivo sorvolo dovranno essere il più contenuti possibili, il sorvolo non dovrà essere effettuato nella fascia oraria compresa tra le ore 11 e le ore 15, solitamente utilizzata dai rapaci che sfruttano le correnti ascensionali;
- 2.9.4. I sostegni previsti dovranno essere pali di acciaio e dovranno essere verniciati con colore verde codice RAL. 6014. Tale prescrizione riguarda anche le altre opere accessorie (armadietti stradali). La manutenzione di tale tinteggiatura dovrà essere costantemente garantita dall’Ente gestore della linea;
- 2.9.5. Laddove la natura del terreno lo consenta e dove tecnicamente possibile, i sostegni dovranno avere fondazione del tipo ad infissione diretta, mentre laddove si renda necessaria la realizzazione di plinti in cls, gli stessi non dovranno essere in alcun modo a vista, ma dovranno essere ricoperti con sufficiente strato di terreno naturale atto ad accogliere la vegetazione, ed eventualmente dovranno essere previste opere di riprofilatura della scarpata secondo l’angolo di naturale declivio, dove questa dovesse essere interessata, nonché opere volte a favorire l’inerbimento e la ripresa della vegetazione;
- 2.9.6. Al termine dei cantieri, tutte le opere provvisorie, le attrezzature, gli apprestamenti ed i materiali di cantiere, dovranno essere smantellati e rimossi, nonché dovranno essere attuati tutti gli interventi di rimessa in pristino dello stato originale dei luoghi, laddove modificati dalle attività di cantiere e/o da opere temporanee; altri eventuali materiali estranei all’ambiente, quali plastiche, metalli, cementi, o provenienti da opere di demolizione, dovranno essere raccolti e recuperati oppure smaltiti nelle apposite sedi e nelle forme di legge.
- 2.9.7. Per quanto riguarda la realizzazione della linea elettrica interrata dovranno essere rispettati i seguenti criteri minimi di intervento:
 - i movimenti di terreno dovranno interessare solo l’area strettamente necessaria allo scavo;
 - al termine delle opere di interrimento dovrà essere rispettato lo stato originale dei luoghi;

- le opere di interrimento dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti e di tutela della salute pubblica;
- nell'esecuzione dello scavo si dovrà avere particolare cura a non danneggiare gli apparati radicali delle piante poste ai margini della linea;

2.9.8. L'intervento è assoggettato all'obbligo della comunicazione preventiva al Competente Comando Stazione Carabinieri Parco, all'indirizzo sotto indicato:

Stazione Carabinieri "Parco" San Piero in Bagno

0543/917087

335/1604186

043585.001@carabinieri.it

2.9.9. La validità del nulla osta rilasciato dall'Ente Parco coincide con quella degli atti autorizzativi o concessori di cui costituisce parere preventivo e vincolante, in assenza di questi, o di indicazioni temporali, il periodo di validità è comunque fissato in anni 3 (tre) dalla data di emissione;

2.10. **Arpae:**

2.10.1. parere in merito alle valutazioni tecniche sui livelli di esposizione ai campi elettro-magnetici ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, trasmesso dall' U.P. Agenti Fisici SSA APA – EST con nota registrata al protocollo di Arpae con PG/2021/120142 del 02/08/2021:

2.10.1.1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla linea, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;

2.10.2. parere in merito alla proposta di variante urbanistica, trasmesso dall' Area Prevenzione Ambientale Est con nota registrata al protocollo di Arpae con PG/2021/138376, dell' 08/09/2021:

2.10.2.1. Il tratto aereo dovrà essere mantenuto alla distanza di prima approssimazione dagli edifici esistenti che abbiano una destinazione abitativa e/o lavorativa, anche se, al momento ruderi;

2.10.2.2. Sotto al tratto aereo e sopra al tratto sotterraneo non andranno installati spazi sosta o ristoro di eventuali percorsi escursionistici;

2.10.3. Nulla Osta relativamente alla concessione per occupazione del demanio idrico ai sensi del R.D. n. 1175 del 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. 14/04/2004 per la realizzazione degli attraversamenti del Fosso della Villa, del Fosso della Vacchia e del Rio Salso, trasmessi dalla Direzione Tecnica - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico rispettivamente con note registrate al protocollo di Arpae con PG/2021/166232 del 27/10/2021, con PG/2021/166233 del 27/10/2021, con PG/2021/69520 del 07/05/2021 e con PG/2021/166234 del 27/10/2021:

2.10.3.1. Relativamente all'attraversamento del **Fosso della Villa** (di cui al nulla osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 3708 del 25/10/2021, assunto a protocollo da ARPAE con n. PG/2021/165697 del 27/10/2021, al fine dell'occupazione del demanio idrico mediante attraversamento in subalveo del corso d'acqua Fosso della Villa con linea elettrica, **pratica Arpae FC21T0040**), l'occupazione

demaniale dovrà essere realizzata in ottemperanza alle DGR n° 1121 del 27/07/2009 e DGR n° 1278 del 07/09/2009 *“Accordo Regione Emilia-Romagna – ENEL SPA per la gestione amministrativa dei aree demaniali”* contenente l'accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL S.p.A. di cui è parte integrante l'allegato A *“prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua di linee elettriche e tubazioni gas teleriscaldamento”* e l'allegato B *“modalità di richiesta del nulla osta idraulico per le nuove interferenze con demanio idrico”* e con il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Nulla Osta idraulico DET 3708 del 25/10/2021. Ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. il canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico relativo all'attraversamento in questione è quantificato in **€ 153,16 (euro centocinquantatré/16)** da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna come previsto dall'accordo stipulato tra ENEL S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna assunto a protocollo PG.2010.215381 del 30/09/2010;

2.10.3.2. Relativamente all'attraversamento del **Fosso della Vacchia** (di cui al Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 25/10/2021 – assunto a protocollo da ARPAE con n. PG/2021/165701 del 27/10/2021, al fine dell'occupazione del demanio idrico mediante attraversamento del corso d'acqua Fosso della Vacchia con linea elettrica, pratica **FC21T0041**), l'occupazione demaniale dovrà essere realizzata in ottemperanza alle DGR n° 1121 del 27/07/2009 e DGR n° 1278 del 07/09/2009 *“Accordo Regione Emilia-Romagna – ENEL SPA per la gestione amministrativa dei aree demaniali”* contenente l'accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL S.p.A. di cui è parte integrante l'allegato A *“prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua di linee elettriche e tubazioni gas teleriscaldamento”* e l'allegato B *“modalità di richiesta del nulla osta idraulico per le nuove interferenze con demanio idrico”* e con il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Nulla Osta idraulico DET 3707 del 25/10/2021. Ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. il canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico relativo all'attraversamento in questione è quantificato in **€ 153,16 (euro centocinquantatré/16)** da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna come previsto dall'accordo stipulato tra ENEL S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna assunto a protocollo PG.2010.215381 del 30/09/2010;

2.10.3.3. Relativamente all'attraversamento del **Rio Salso** (di cui al Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 3706 del 25/10/2021 – assunto a protocollo da ARPAE con n. PG/2021/165945 del 27/10/2021, al fine dell'occupazione del demanio idrico mediante attraversamento aereo del corso d'acqua Rio Salso con linea elettrica, pratica **FC21T0042**), l'occupazione demaniale dovrà essere realizzata in ottemperanza alle DGR n° 1121 del 27/07/2009 e DGR n° 1278 del 07/09/2009 *“Accordo Regione Emilia-Romagna – ENEL SPA per la gestione amministrativa dei aree demaniali”* contenente l'accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL S.p.A. di cui è parte integrante l'allegato A *“prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua di linee elettriche e tubazioni gas teleriscaldamento”* e l'allegato B *“modalità di richiesta del nulla osta idraulico per le nuove interferenze con demanio idrico”* e con il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Nulla Osta idraulico DET 3706 del 25/10/2021. Ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. il canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico relativo a 2 attraversamenti in questione è quantificato in **€ 66,37 (euro sessantasei/37)** da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna come previsto

dall'accordo stipulato tra ENEL S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna assunto a protocollo PG.2010.215381 del 30/09/2010.”;

2.11. prescrizione derivante dalla decisione sul “*punto 1*” delle osservazioni pervenute in data 30/08/2021 ed assunte al protocollo di Arpae con PG/2021/134446 del 31/08/2021 da parte di una proprietaria delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera in oggetto catastalmente distinte alle particelle 35 e 46 del foglio 89 del Comune di Bagno di Romagna, come dettagliatamente specificato nell' “*Allegato 3*” alla presente determinazione:

2.11.1. E-Distribuzione dovrà informare preventivamente la proprietaria delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera in oggetto catastalmente distinte alle particelle 35 e 46 del foglio 89 del Comune di Bagno di Romagna, riguardo all'inizio e alla durata dei lavori;

3. **di dare atto** che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3 della L.R. 10/93 e s.m.i., comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bagno di Romagna con la localizzazione dell'opera in oggetto e con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, operata aggiungendo nell'Elaborato POC del Comune di Bagno di Romagna il nuovo “*paragrafo 8*”, contenente i seguenti elaborati di progetto depositati con l'istanza:

- “*Progetto Definitivo – Disegno nr. 3574/2004_PD*”;
- “*Vincolo Preordinato all'Esproprio – Disegno nr. 3574/2004_VPE*”;

allegati, rispettivamente quali Allegato 1 e Allegato 2 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

4. **di dare atto** altresì che, per quanto riguarda l'esame delle osservazioni presentate da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, si rimanda all' **Allegato 3** “*Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito*” che risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione e nel quale, tenendo conto delle controdeduzioni del proponente, vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 4-bis, co. 5 della L.R. 10/93 e s.m.i. e dell'art. 11 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;

5. **di dichiarare la pubblica utilità ed inamovibilità dell'opera** ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 10/93;

6. **di provvedere** a depositare, come previsto dall'art. 18 della L.R. 37/2002, copia del presente provvedimento presso l'Ufficio Espropri del Comune di Bagno di Romagna, competente per gli adempimenti successivi relativi alle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis della L.R. 37/2002, in quanto trattasi di una infrastruttura lineare energetica che, per dimensioni o estensione, ha rilevanza o interesse esclusivamente locale;

7. **di trasmettere** il presente provvedimento al richiedente E-distribuzione S.p.A., al Comune Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza e a tutti gli altri Enti ed Aziende componenti della Conferenza di servizi;

8. **di fare** salvi i diritti di terzi.

Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Per la Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

Il delegato titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed
Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)"
Dr. Cristian Silvestroni*

*Firmata digitalmente secondo le norme vigenti

Allegati:

Allegato 1: "Progetto definitivo – Disegno nr 3574/2004_PD";

Allegato 2: "Vincolo Preordinato all'Esproprio – Disegno nr 3574/2004_VPE"

Allegato 3 "Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.